

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura aperta per l'affidamento in concessione dell'attività di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, delle relative progettazione ed esecuzione delle opere e dei servizi connessi all'adeguamento normativo e alla riqualificazione degli stessi e della fornitura di energia, mediante finanza di progetto ex art. 183 D.Lgs. 50/2016

Indice

| | | |
|--------------|---|--|
| a) | Caratteri generali della Concessione..... | 4 |
| Articolo 1. | Definizioni..... | 4 |
| Articolo 2. | Oggetto del contratto di concessione..... | 4 |
| Articolo 3. | Carattere del servizio, sospensioni e proroghe..... | 5 |
| Articolo 4. | Cause di forza maggiore | 6 |
| Articolo 5. | Ruolo delle parti..... | 6 |
| Articolo 6. | Proprietà degli impianti..... | 7 |
| Articolo 7. | Durata della Concessione | 8 |
| Articolo 8. | Valore economico del contratto..... | 8 |
| Articolo 9. | Categorie dei servizi e categorie dei lavori | 8 |
| Articolo 10. | Documenti che faranno parte del contratto di concessione | 9 |
| Articolo 11. | Rappresentante e domicilio legale del Concessionario – Responsabile del servizio...9 | |
| Articolo 12. | Coperture assicurative..... | 9 |
| Articolo 13. | Garanzie di esecuzione dei lavori..... | 10 |
| b) | Norme di riferimento | 11 |
| Articolo 14. | Riferimenti legislativi generali..... | 11 |
| Articolo 15. | Riferimenti normativi di settore | 11 |
| Articolo 16. | Riferimenti legislativi regionali..... | 13 |
| Articolo 17. | Riferimenti normativi inerenti la manodopera..... | 13 |
| Articolo 18. | Osservanza di norme particolari..... | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| c) | Modalità di effettuazione dei servizi..... | 13 |
| Articolo 19. | Prescrizioni di carattere generale..... | 13 |
| Articolo 20. | Funzionalità degli impianti | 14 |
| Articolo 21. | Descrizione delle prestazioni da fornire nell'ambito del contratto | 14 |
| Articolo 22. | Interventi straordinari a carico del Concedente | 15 |
| Articolo 23. | Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e l'esecuzione dei lavori | 15 |
| Articolo 24. | Disposizioni in materia di sicurezza..... | 16 |
| Articolo 25. | Piani di sicurezza..... | 16 |
| Articolo 26. | Ulteriori competenze, oneri ed obblighi del Concessionario..... | 17 |
| Articolo 27. | Standard qualitativi..... | 19 |
| Articolo 28. | Obblighi del Concedente..... | 19 |
| Articolo 29. | Cooperazione del Concedente..... | 20 |

| | | |
|--------------|--|----|
| Articolo 30. | Occupazioni di suolo pubblico..... | 21 |
| Articolo 31. | Avvio dell'esecuzione del contratto e consegna degli impianti..... | 21 |
| Articolo 32. | Aumento o diminuzione degli impianti..... | 22 |
| Articolo 33. | Riduzione e sospensione del servizio per causa di forza maggiore | 22 |
| Articolo 34. | Utilizzo delle reti e degli impianti..... | 23 |
| Articolo 35. | Modifiche agli impianti | 23 |
| Articolo 36. | Verifiche di conformità..... | 23 |
| Articolo 37. | Ultimazione delle prestazioni..... | 24 |
| d) | progettazione ed esecuzione dei lavori | 25 |
| Articolo 38. | Attività preliminari..... | 25 |
| Articolo 39. | Direzione dei lavori e Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione | 26 |
| Articolo 40. | Esecuzione dei lavori | 26 |
| Articolo 41. | Documentazione tecnica | 26 |
| Articolo 42. | Collaudo dei lavori..... | 27 |
| Articolo 43. | Proroghe | 27 |
| e) | Discipline economiche..... | 28 |
| Articolo 44. | Modalità di pagamento del corrispettivo..... | 28 |
| Articolo 45. | Aggiornamento del corrispettivo..... | 28 |
| Articolo 46. | Penalità | 28 |
| f) | Discipline amministrative | 31 |
| Articolo 47. | Subappalto | 31 |
| Articolo 48. | Obblighi del Concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari..... | 31 |
| Articolo 49. | Cessione del contratto..... | 32 |
| Articolo 50. | Modifiche al contratto | 33 |
| Articolo 51. | Annullamento o risoluzione della concessione | 33 |
| Articolo 52. | Proprietà intellettuale | 35 |
| Articolo 53. | Risoluzione delle controversie | 36 |

A) CARATTERI GENERALI DELLA CONCESSIONE

Articolo 1. Definizioni

Nella lettura del presente documento, ove non meglio precisato, si devono considerare le definizioni e gli acronimi contenuti nell'**Allegato A (Definizioni)** al presente capitolato.

Articolo 2. Oggetto del contratto di concessione

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento da parte del Concedente in via esclusiva al Concessionario delle seguenti attività:

la gestione degli impianti di illuminazione pubblica, da realizzarsi attraverso l'acquisto dell'energia elettrica e la sua distribuzione agli utilizzatori finali, la manutenzione ordinaria, sia programmata preventiva che correttiva, con l'esclusione delle componenti di impianto non disponibili in impianti promiscui elettricamente e/o meccanicamente e la manutenzione straordinaria conservativa degli stessi, il servizio di presidio, il servizio di pronta reperibilità e l'assistenza tecnica ed amministrativa al Concedente, il tutto svolto nel pieno rispetto delle vigenti leggi e dei regolamenti in materia di gestione, sicurezza del lavoro ed ambientale ed utilizzo razionale dell'energia degli impianti di illuminazione pubblica **(prestazione principale)**;

il finanziamento e l'esecuzione della riqualificazione energetica e dell'adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica in attuazione del Piano Economico Finanziario e nel rispetto del progetto da redigere a cura del Concessionario **(prestazione secondaria)**;

Si evidenzia che, ai sensi degli artt. 28 e 169 del Codice, l'oggetto principale della Concessione si connota come concessione di servizi in quanto l'esecuzione di lavori assume carattere accessorio rispetto alla fornitura dei servizi.

Scopo primario della Concessione è infatti il conseguimento degli obiettivi di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, di un risparmio energetico ed economico, del contenimento dell'inquinamento luminoso nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme vigenti in materia.

Tutte le prestazioni sopra elencate dovranno essere erogate secondo i modi e i limiti di competenza meglio descritti negli articoli del presente capitolato, a favore degli impianti del Concedente presenti nel territorio della stessa, come individuati nell'**Allegato B (Elenco impianti)** al presente capitolato.

L'affidamento comporta l'assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei lavori e dei servizi, tale per cui il recupero degli investimenti e dei costi sostenuti dall'operatore economico per eseguire il lavoro e fornire il servizio, dipende dall'effettiva esecuzione dei lavori e del servizio nonché dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati.

A tal fine si precisa che il servizio in affidamento è da espletare, nel rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, secondo i modi delineati negli articoli che seguono del presente capitolato.

Relativamente agli impianti di illuminazione pubblica, le competenze del Concessionario iniziano sempre dal punto situato immediatamente a valle dei contatori dell'energia elettrica installati da parte della società distributrice dell'energia.

Il Concedente si riserva la facoltà di poter disdettare il servizio oggetto della concessione per quegli impianti, come anche per semplici parti degli stessi, che non dovessero più appartenere al proprio patrimonio o fossero dismessi, qualsiasi ragione determini tale decisione.

Nel caso di dismissione si riterranno validi ai fini della contabilizzazione economica del servizio i parametri economici dell'offerta presentata in sede di gara.

Articolo 3. Carattere del servizio, sospensioni e proroghe

Le prestazioni oggetto del presente capitolato costituiscono a tutti gli effetti servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, salvo quanto indicato ai commi successivi del presente articolo.

La sospensione e l'eventuale proroga nell'esecuzione dei lavori e dei servizi sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'articolo 107 del Codice e articolo 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

La sospensione totale o parziale dei lavori o dei servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori o dei servizi, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori o dei servizi e alla ripresa degli stessi. L'esecuzione dei lavori o dei servizi può essere sospesa:

- a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori o dei servizi a regola d'arte;
- b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
- c) per le cause di forza maggiore così come definite dal successivo art. 4 del presente documento.

Il Concessionario dovrà informare tempestivamente il Concedente di ogni rilevante circostanza di irregolare funzionamento o interruzione delle prestazioni.

In caso di sospensione parziale delle stesse, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro o di servizio eseguibili.

In caso di sospensione totale dei lavori, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Codice.

Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori e dei servizi, disposte per ragioni di necessità o di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice, siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione rispettivamente dei lavori o dei servizi stessi o, comunque, solo in caso di lavori, quando superino sei mesi complessivi, il Concessionario può chiedere la risoluzione senza indennità. Se il Concedente si oppone alla risoluzione, il Concessionario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Qualora il Concessionario dovesse trovarsi in condizioni di forza maggiore dovrà darne comunicazione al Concedente e dovrà adottare, in accordo con lo stesso, tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti, provvedendo a proprie spese a fornire ai cittadini interessati adeguata e preventiva informazione, ove possibile con preavviso non inferiore ad ore 72 (settantadue).

Entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potrà chiedere eventuali chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi 10 (dieci) giorni circa le motivazioni addotte dal Concessionario in relazione ai servizi non erogabili o ai lavori non eseguibili.

Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno 10 (dieci) giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per l'erogazione dei servizi interessati dall'evento o per l'esecuzione dei lavori. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il Concedente applicherà le decurtazioni e le penali di cui all'art. 46.

Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sulla informativa inviata dal Concessionario entro il termine di cui sopra, il Concessionario medesimo dovrà comunque continuare a fornire i servizi erogabili o realizzare le opere eseguibili indicati nell'informativa.

Nei casi previsti dal presente articolo nessuna richiesta di risarcimento danni, diretti, indiretti e consequenziali, potrà essere avanzata dal Concedente nei confronti del Concessionario in quanto non costituente inadempienza al contratto.

Articolo 4. Cause di forza maggiore

Per cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intende ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario da cui derivi per il Concessionario l'impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi della presente convenzione.

Sono da considerarsi eventi di forza maggiore:

- a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l'amministrazione o l'operatore economico, ovvero l'affidatario di lavori o servizi oggetto del contratto di PPP;
- b) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- d) fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, comprese esondazioni, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
- e) epidemie e contagi;
- f) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all'amministrazione, all'operatore economico o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;
- g) impossibilità, imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell'intervento;
- h) provvedimenti di natura amministrativa ovvero giudiziaria o di altra Autorità, non cagionati da colpa o dolo del Concessionario che possano impedire, anche parzialmente, il regolare svolgimento dell'esecuzione delle opere e della gestione del servizio.

Non sono considerati danni di forza maggiore:

- a) danni imputabili a negligenza del Concessionario e del personale da lui dipendente;
- b) danni dovuti ad inosservanza delle regole dell'arte, normative e leggi;
- c) danni riguardanti i materiali non ancora posti in opera, gli utensili, i ponti di servizio ed in genere tutti i danni afferenti alle opere provvisorie;
- d) danni causati da atti vandalici;
- e) danni causati da fulmini.

Articolo 5. Ruolo delle parti

Con la stipula del contratto di concessione la gestione dei servizi di illuminazione pubblica oggetto del presente capitolato è affidata in via esclusiva al Concessionario per il tempo previsto e con le modalità meglio specificate nell'**Allegato C (Disciplinare tecnico)** al presente documento.

Il Concedente esercita le funzioni ad esso conferite dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e controllo per assicurare livelli e condizioni di prestazione dei servizi adeguati alle esigenze della popolazione e del territorio, nonché idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico e la qualità ambientale della comunità locale.

Il Concessionario provvede alla gestione dei servizi, assumendosi il rischio operativo e la relativa responsabilità, sollevando il Concedente da ogni richiesta per eventuali danni derivanti a terzi da detta gestione.

Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente capitolato, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili sono state esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento dello scopo.

Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione, sia durante la fase di esecuzione dei lavori, sia durante la fase di gestione del servizio.

Il Concedente è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della concessione.

Il Concessionario è obbligato al raggiungimento degli obiettivi minimi di efficienza energetica come emersi a seguito di progettazione, e comunque non inferiori a quelli risultanti dall'offerta di gara. Nel caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi, il Concessionario è tenuto ad effettuare, a proprie spese, interventi aggiuntivi che garantiscano il raggiungimento degli stessi, fermo restando l'applicazione di quanto previsto all'articolo 46 e comunque salve le situazioni che possono dar luogo ad una revisione del PEF, così da configurare in capo al Concessionario il rischio operativo.

Articolo 6. Proprietà degli impianti

La proprietà degli impianti di illuminazione pubblica rimane in capo al Concedente che li consegna al Concessionario, per tutta la durata del contratto, affinché questi li gestisca per mettere in condizione il Concedente di fornire alla collettività i servizi oggetto del presente capitolato.

Il Concessionario è tenuto alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria con le modalità indicate nell'**Allegato C (Disciplinare tecnico)**. Relativamente ai suddetti impianti, il Concessionario è tenuto inoltre a fornire tutte le prestazioni necessarie al loro mantenimento e corretto funzionamento, anche se non specificatamente indicate nel presente capitolato e suoi allegati.

Il Concedente solleva il Concessionario dal pagamento di ogni e qualsiasi onere/tassa/canone, eventualmente allo stesso dovuto, relativamente all'occupazione di suolo/sottosuolo in dipendenza degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti nel presente contratto.

Il Concessionario ha facoltà di gestire gli impianti ed i beni ricevuti in consegna, secondo le proprie procedure gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione di cui all'art. 828, comma 2, del codice civile ed il rispetto delle norme del presente capitolato.

Gli impianti ed i beni afferenti ai servizi in oggetto che verranno realizzati o acquisiti dal Concedente successivamente alla stipula del contratto, saranno consegnati al Concessionario, con le stesse modalità previste nel presente capitolato.

Il Concedente, in qualità di proprietario, autorizza il Concessionario ad effettuare sugli impianti di pubblica illuminazione tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la buona riuscita del servizio.

Articolo 7. Durata della Concessione

Il contratto di concessione avrà la durata di **20 anni**, decorrenti dalla data del *verbale di consegna degli impianti*, salvo che, per necessità di continuazione di pubblico servizio, lo stesso non si prolunghi, per ordine scritto del Concedente, oltre la naturale scadenza, fino alla designazione di un nuovo Concedente e alla sua successiva presa in carico degli impianti.

Articolo 8. Valore economico del contratto

Il valore economico della concessione al netto dell'IVA, inteso come corrispettivo per la completa e perfetta esecuzione del servizio e dei lavori per tutta la durata della concessione, è quantificato nell'offerta economica di gara.

Articolo 9. Categorie dei servizi e categorie dei lavori

I numeri di riferimento CPV (vocabolario comune per gli appalti) dei servizi e dei lavori oggetto della concessione sono i seguenti:

| | Vocabolario principale | Descrizione |
|-----------------------|------------------------|---|
| Oggetto principale | 50232100-1 | Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale |
| Oggetti complementari | 50232000-0 | Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori |
| | 50232110-4 | Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica |
| | 71323100-9 | Servizi di progettazione di sistemi elettrici |
| | 65310000-9 | Erogazione di energia elettrica |

Categorie dei servizi

I servizi oggetto del presente capitolato si connotano quali servizi facente parte dei settori ordinari ovvero settore diverso da quello relativo al gas, all'energia termica, all'elettricità, all'acqua, ai trasporti, ai servizi postali e allo sfruttamento dell'area geografica così come definiti all'art. 3, comma 1, let. hh) del Codice.

Categorie dei lavori

I lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, sono classificati nella categoria prevalente di opere **OG 10**.

Si individuano le seguenti parti di cui si compone l'insieme delle opere:

| Descrizione | Categoria | Qualificazion e | Classifica |
|---|-------------------------------|--------------------|------------|
| adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione | OG 10 (Prevalente) | SI | III |

Articolo 10. Documenti che faranno parte del contratto di concessione

Faranno parte integrante del contratto di concessione:

- il presente Capitolato Speciale d'Appalto e i suoi allegati;
- l'offerta tecnica e quella economica presentate dal Concessionario in sede di gara.

Articolo 11. Rappresentante e domicilio legale del Concessionario – Responsabile del servizio

Il Concessionario dovrà comunicare al Concedente il nominativo del proprio legale rappresentante ai fini della gestione del servizio oggetto di concessione. Nel caso in cui questo sia un procuratore, l'atto di procura dovrà essere acquisito agli atti del Concedente.

Per garantire la regolare esecuzione del servizio, il Concessionario, entro 20 (venti) giorni dalla stipula del contratto, dovrà nominare inoltre un **Responsabile del Servizio**, cui dovrà essere conferito l'incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto alla gestione, alla manutenzione e al controllo degli impianti affidati in gestione.

Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione del contratto, comunicate per iscritto, per fax, per Posta Elettronica Certificata o per posta elettronica semplice a detto responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente al Concessionario.

Ogni variazione delle persone di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve essere tempestivamente comunicata al Concedente.

Articolo 12. Coperture assicurative

Nel caso in cui nel corso del contratto, per negligenza del Concessionario, lo stesso venisse a causare danni a persone, dipendenti del Concedente o soggetti terzi, o a cose, sia di proprietà del Concedente o in uso alla stessa a qualsiasi titolo, il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni e al ripristino delle condizioni iniziali dei beni.

Il Concessionario è obbligato a costituire e consegnare al Concedente, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza di cui ai due commi precedenti dovrà assicurare inoltre il Concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione di lavori, il cui massimale dovrà essere almeno pari ad € 500.000,00

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del *certificato di collaudo* provvisorio o del *certificato di regolare esecuzione* o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dal Concessionario copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora il Concessionario sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48 del Codice, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Indipendentemente dall'obbligo sopraccitato di stipula della polizza di responsabilità civile, il Concessionario si assume ogni responsabilità civile e penale conseguente agli eventuali danni che avessero ad occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle sue funzioni nel contesto del servizio affidato.

Agli effetti assicurativi il Concessionario, non appena a conoscenza di un fatto che provochi danno a persone o cose, è tenuto a segnalare al Concedente l'accadimento, con dettagliato elenco dei danni e ad attivare le procedure presso la compagnia di assicurazione.

Articolo 13. Garanzie di esecuzione dei lavori

Garanzia di esecuzione dei lavori

Il Concessionario sarà tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all'articolo 103 del Codice e va presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del contratto.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

L'importo della garanzia fideiussoria dovrà essere pari al **10%** (dieci per cento) **dell'importo complessivo** dei lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica posto a base d'asta, al netto dello sconto offerto in sede di gara, e potrà subire le riduzioni di cui all'articolo 103 comma 1 del Codice. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto, nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La polizza dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata dei lavori risultante dal programma aumentata di sei mesi e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Concedente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà operare a "prima richiesta" e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Concedente.

Il Concedente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Concedente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino alla sottoscrizione del *certificato di regolare esecuzione* dei lavori da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), sia per il Concessionario che per le eventuali imprese subappaltatrici.

Garanzia di esecuzione dei servizi

Il Concessionario sarà tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all'articolo 103 del Codice e va presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del contratto.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Nella considerazione che trattasi di un servizio che ogni anno si ripete allo stesso modo, l'importo della garanzia fideiussoria dovrà essere pari al **10%** (dieci per cento) **dell'importo annuale dei servizi** e per lo stesso motivo, nel corso del contratto non subirà riduzioni. L'importo della garanzia potrà subire le riduzioni di cui all'articolo 103 comma 1 del Codice. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto, nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La polizza dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata della concessione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Concedente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà operare a "prima richiesta" e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Concedente.

Il Concedente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Concedente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino al termine della concessione ed all'avvenuta riconsegna al Concedente di tutti gli impianti oggetto del servizio.

Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), sia per il Concessionario che per le eventuali imprese subappaltatrici.

B) NORME DI RIFERIMENTO

Articolo 14. Riferimenti legislativi generali

Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti in materia di concessione di lavori pubblici e di servizi pubblici, comprese quelle che dovessero essere emanate in corso della concessione; in particolare è fondamentale il riferimento:

al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O. in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

al D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" per le parti ancora in vigore;

Articolo 15. Riferimenti normativi di settore

In particolare, le attività oggetto della concessione devono essere eseguite in conformità a:

Legge 1 Marzo 1968, n. 186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”;

Legge 18 ottobre 1977, n. 791 “Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”;

Legge 28 giugno 1986, n. 339 “Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne”;

Legge 9 gennaio 1991 n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale”;

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni”;

D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni”;

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

D.M. 22/01/2008 n. 37 “Disposizioni in materia di impianti negli edifici”;

D.P.R. n. 503/96 “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche”;

D.M. 12/12/1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni”;

Circ. M. LL.PP. n. 27291 del 20/03/86 “Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni”;

D.M. 21 marzo 1988 n. 28 del Ministero dei Lavori Pubblici “Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche aeree esterne”;

D.M. MAT*TM 27 settembre 2017 “Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica”;

D.M. MAT*TM 28 Marzo 2018 “Criteri ambientali minimi dei servizi di illuminazione pubblica”

Norma UNI CEI 70030 “Impianti tecnologici sotterranei – Criteri generali di posa”;

UNI EN ISO 6708 30/04/97 “Elementi di tubazione. Definizione e selezione dei DN (diametro nominale)”.

CEI 64-7 “Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari”: per l’individuazione dei minimi requisiti per le caratteristiche elettriche e meccaniche degli impianti in progetto;

CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in c.a. e a 1500V in c.c.”;

CEI 11-1 “Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Norme generali”;

CEI 11-4 “Esecuzione delle linee elettriche aree esterne”;

CEI 11-8 “Norme per gli impianti di messa a terra”;

CEI 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – linee in cavo”;

CEI 23-29 “Cavidotti in materiale plastico rigido”;

CEI 34-33 fascicolo n. 803 “Apparecchi per illuminazione stradale”;

UNI EN 13201-2 “Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali”;

UNI EN 13201-3 “Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni”;

UNI EN 13201-4 “Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche”;

UNI EN 40-3-1 “Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Specifica dei carichi caratteristici”;

UNI EN 40-3-2 “Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Verifica tramite prova”;

UNI EN 40-1 “Pali per illuminazione. Termini e definizioni”;

UNI EN 40-2 “Pali per illuminazione pubblica - Parte 2: Requisiti generali e dimensioni”.

Dovranno, da ultimo, essere osservate tutte le disposizioni di qualsiasi tipo emanate da locali Organi Istituzionali competenti per territorio, quali (sempre in senso descrittivo e non limitativo):

il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio;

l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia competente per territorio;

la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Culturali competente per territorio;

le Autorità Provinciali e Comunali.

Articolo 16. Riferimenti legislativi regionali

Dovranno essere osservate, nell'ambito della progettazione ed esecuzione dei lavori, così come nell'ambito dei piani di manutenzione e, in genere, nella conduzione del servizio, le seguenti norme:

D.G.R. Abruzzo n. 12 del 2 marzo 2005 “Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”.

Articolo 17. Riferimenti normativi inerenti la manodopera

Il Concessionario è obbligato ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.

In particolare, nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti ed occupati nell'espletamento della concessione, il Concessionario deve attuare condizioni normative retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolge la concessione stessa, anche se il Concessionario non aderisce ad associazioni stipulanti tali accordi o recede da essi.

I lavoratori dipendenti del Concessionario, incaricati di eseguire le proprie mansioni attinenti il servizio appaltato, devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

C) MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI

Articolo 19. Prescrizioni di carattere generale

Tutte le prestazioni oggetto della concessione dovranno essere condotte in ottemperanza al presente capitolato, nonché nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale, delle normative specifiche dei vari settori e delle migliori regole dell'arte.

Articolo 20. Funzionalità degli impianti

Il Concessionario dovrà mantenere in funzione gli impianti affidati ed esercitare un continuo controllo della conformità di tutti i parametri funzionali degli stessi, secondo le modalità riportate nell'**Allegato C (Disciplinare tecnico)** al presente capitolato nonché nella *specificazione delle caratteristiche del servizio* presentata in sede di offerta, affinché forniscano le prestazioni dovute.

Articolo 21. Descrizione delle prestazioni da fornire nell'ambito del contratto

Sono da considerare a tutti gli effetti a carico del Concessionario tutte le seguenti prestazioni da eseguirsi su tutti gli impianti attuali e futuri in affidamento:

- a) l'esercizio e la conduzione degli impianti;
- b) l'accensione e lo spegnimento degli impianti;
- c) la manutenzione ordinaria degli impianti (sia programmata – preventiva che correttiva);
- d) la manutenzione straordinaria conservativa degli impianti;
- e) approvvigionamento e gestione della energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti;
- f) la voltura, con oneri a proprio carico, dei contratti di somministrazione dell'energia al servizio degli impianti;
- g) l'attivazione di un *call center*, con numero verde dedicato, al fine di gestire il rapporto con la cittadinanza e per ricevere le segnalazioni di guasti;
- h) l'attivazione di un sistema informativo per la gestione della manutenzione degli impianti e il monitoraggio del loro stato;
- i) la realizzazione e l'aggiornamento dell'archivio informatico della consistenza del patrimonio impiantistico;
- j) un servizio di pronto intervento;
- k) l'assistenza tecnica ed amministrativa;
- l) gli interventi riparativi;
- m) l'esecuzione di piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti a seguito di esplicita richiesta del Concedente che stanzierà apposite somme non essendo inclusi nelle tariffe del servizio;
- n) gli interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessità di attività di terzi (ad esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione ad edifici), previamente autorizzati dal Concedente. I costi di tali interventi saranno direttamente addebitati ai soggetti terzi che li richiedono e pertanto il Concessionario dovrà fornire insieme al servizio anche il preventivo dell'intervento;
- o) il ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi a seguito anche di incidenti stradali o svolgimento di attività e lavori; il Concessionario recupererà direttamente dai soggetti terzi le spese sostenute per gli interventi di riparazione eseguiti;
- p) la realizzazione, entro quattro mesi dall'aggiudicazione, di un censimento dell'impianto di illuminazione, almeno di livello 2 (paragrafo 4.3.1 DM 28/03/2018);
- q) la realizzazione, entro un anno dall'aggiudicazione, di un'analisi energetica realizzata sulla base di un censimento dell'impianto almeno di livello 2 aggiornato e dell'analisi dei consumi storici forniti dall'Amministrazione (paragrafo 4.3.2 DM 28/03/2018);
- r) la realizzazione di un bilancio materico relativo all'uso efficiente delle risorse impiegate per la realizzazione e manutenzione degli impianti e/o impiegati nel servizio oggetto del bando (paragrafo 4.5.4 DM 28/03/2018);

- s) la presentazione, all'Amministrazione, di un rapporto annuale sulla gestione del servizio e sulle prestazioni dell'impianto complessivo e delle sue sezioni (corrispondenti a quadri elettrici specificatamente indicati), corredato dai dati rilevati, con particolare attenzione ai consumi di energia e di materiali ed all'impiego di mano d'opera (paragrafo 4.5.5 DM 28/03/2018);
- t) la sensibilizzazione degli utenti nelle modalità di cui al paragrafo 4.5.6 DM 28/03/2018.

Nell'**Allegato C (Disciplinare tecnico)**, sono indicate nel dettaglio le modalità di esecuzione delle prestazioni indicate al comma precedente.

Articolo 22. Interventi straordinari a carico del Concedente

Il Concedente riconoscerà e si farà carico economicamente degli interventi di riparazione e/o ripristino conseguenti ad eventi atmosferici violenti, calamità naturali, atti vandalici, guerre, tumulti ed altri eventi di forza maggiore ferma restando la verifica preventiva degli importi dei lavori e le modalità di esecuzione degli stessi.

Eventuali adeguamenti degli impianti conseguenti a modifiche normative e/o innovazioni tecnologiche sopravvenute dopo la sottoscrizione del contratto di concessione potranno, a scelta del Concedente, essere eseguiti direttamente dallo stesso o fatti eseguire a proprie spese dal Concessionario.

Per gli interventi di cui ai due commi precedenti, il Concessionario, se interpellato, su richiesta del Concedente, dovrà redigere il relativo progetto secondo quanto previsto dalla normativa sui lavori pubblici.

Nell'eventualità di cui al comma precedente il Concedente riconoscerà al Concessionario le spese di progettazione nella misura di quanto stabilito dal D.M. 17 Giugno 2016 del Ministero della Giustizia con rimborso spese forfettizzato nella misura del 20% (venti per cento); il progetto di fattibilità sarà comunque sempre a carico del Concessionario.

Articolo 23. Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e l'esecuzione dei lavori

Il personale del Concessionario addetto alla gestione degli impianti deve essere in possesso delle abilitazioni necessarie e dell'adeguata professionalità e competenza.

Il citato personale deve essere addestrato immediatamente e tempestivamente dal Concessionario alla conoscenza specifica degli impianti oggetto di concessione e dei relativi orari e modi peculiari di funzionamento.

Il Concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) si obbliga ad applicare ai propri dipendenti impegnati nell'esecuzione dei servizi un contratto nazionale di lavoro che preveda nella sfera di applicazione la tipologia delle attività corrispondenti alle prestazioni oggetto del contratto nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- b) è responsabile in rapporto al Concedente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato

autorizzato non esime il Concessionario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Concedente;

- c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma precedente, accertata dal Concedente o ad esso segnalata da un ente preposto, il Concedente medesimo comunica al Concessionario l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 0,5% (zero virgola cinque per cento) sul canone, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento al Concessionario delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate a tenere negli stessi:

- a) fotocopia autenticata del Libro Unico del Lavoro di cui al D.L. n. 112/2008 art. 39 all'ultimo aggiornamento effettuato nonché elenco dipendenti occupati nel cantiere;
- b) copia della dichiarazione di assunzione ai sensi del D.Lgs. n. 152/1997 art.1 con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere assunti dopo la data dell'ultimo aggiornamento del L.U.L.;
- c) registro degli infortuni vidimato dalla AUSL competente per territorio;
- d) copia dei contratti di subappalto e/o fornitura con posa in opera.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008, il Concessionario è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato un'apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Il Concessionario risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente del Concessionario o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di previdenza, assistenza, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.

Il Concessionario è obbligato ad osservare e far osservare dai dipendenti le prescrizioni ricevute dal Concedente, verbali e scritte.

Articolo 24. Disposizioni in materia di sicurezza

I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Il Concessionario, che è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008, dovrà trasmettere al Concedente, prima dell'inizio del servizio:

- a) il documento di valutazione dei rischi aziendali ex articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008;
- b) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

Articolo 25. Piani di sicurezza

Per quanto riguarda la manutenzione, trattandosi di servizi che non comportano la formazione di cantieri veri e propri, dove peraltro è prevista la presenza di un'unica impresa, il Concedente non è

tenuto a designare il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione (CSP) né quello per l'Esecuzione (CSE) previsti dall'articolo 90, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 81/2008 e non è altresì tenuto a redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) ed il fascicolo dell'opera previsti dall'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) di tale decreto.

Stante la particolarità del servizio, che si svolge sostanzialmente in spazi pubblici, il Concedente ha valutato altresì che esistono rischi da interferenza per cui ha proceduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).

Per i lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica invece, si ricade pienamente nel dettato del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 pertanto, in caso si preveda compresenza di più ditte sul cantiere, il Concedente dovrà nominare CSP, che dovrà redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e CSE. In caso invece si preveda la presenza di una sola impresa sul cantiere, il Concessionario dovrà, prima dell'inizio dei lavori, predisporre il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) e non saranno previste nomine di CSP e CSE né redazione di PSC. In ogni caso il Concessionario dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS). Tutti i piani di sicurezza (PSC, PSS, POS) dovranno essere redatti con i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008.

Ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 81/2008, il Concessionario è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il proprio.

Ai sensi dell'art. 105 comma 17 del Codice i piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Articolo 26. Ulteriori competenze, oneri ed obblighi del Concessionario

Oltre a quanto previsto all'articolo 20, con la stipula del contratto di concessione, il Concessionario si assume, con oneri economici a proprio carico, i seguenti oneri, obblighi e competenze:

- a) **Spese per indennità di RUP e indennità commissione aggiudicatrice.** Il rimborso delle spese sostenute dal Concedente per l'indennità del RUP e per l'indennità della commissione giudicatrice dovrà essere rimborsata al Concedente entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e, comunque, prima della stipula del contratto.
- b) **Redazione del progetto di fattibilità.** La somma prevista nel quadro economico compreso contributo cassa nazionale, IVA esclusa, dovrà essere rimborsata dal Concessionario al tecnico incaricato dal Concedente per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori; la somma dovrà essere liquidata interamente entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e, comunque, prima della stipula del contratto.
- c) **Spese per collaudi.** La somma prevista nel quadro economico compreso contributo cassa nazionale, IVA esclusa, dovrà essere rimborsata dal Concessionario al tecnico nominato dal Concedente quale collaudatore all'emissione del *certificato di collaudo*.
- d) **Spese di registrazione della concessione e relativi allegati.** Il contratto per l'affidamento della concessione è soggetto all'imposta di bollo nell'importo vigente di euro 16,00 al foglio, ai sensi dell'art.3 della Tariffa allegato A, Parte I, D.P.R. 642/1972. L'allegazione al contratto per l'affidamento della concessione del Capitolato Speciale d'Appalto ne impone inoltre l'assoggettamento all'imposta di bollo seguendo le sorti del contratto (euro 16,00 al foglio), potendo nondimeno essere il medesimo Capitolato Speciale d'Appalto, a determinate condizioni, considerato compreso nella previsione di cui all'art. 28 della Tariffa Allegato A,

Parte II, D.P.R. 642/1972 con imposta di euro 0,52 per foglio. Sono inoltre a carico del Concessionario ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori di cui alla concessione in oggetto. Così pure s'intendono a carico del medesimo Concessionario tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o l'oggetto del medesimo, fatta eccezione per l'IVA ed ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico del Concedente.

- e) **Autorizzazioni, licenze.** Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per istruire e gestire tutte le pratiche relative l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, istituzioni statali, regionali, provinciali e altre operanti nel territorio, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente capitolato e più generalmente per una corretta gestione degli impianti.
- f) **Manodopera.** Integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi.
- g) **Spese di cantiere.** Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal preavviso, il Concessionario dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati.
- h) **Preavviso.** Obbligo di avvisare il Concedente prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne i casi di forza maggiore per i quali dovrà comunque essere data tempestiva comunicazione allo stesso.
- i) **Segnaletica stradale.** Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto il Concedente o da altri soggetti pubblici dovessero prescrivere.
- j) **Ripristini.** Al termine dei lavori il Concessionario dovrà provvedere al ripristino del suolo pubblico secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dal Concedente o da altri soggetti pubblici, nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di interventi stradali.
- k) **Sorveglianza e custodia.** Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte del Concedente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi.
- l) **Assicurazioni.** L'assicurazione degli operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori facenti parte della concessione in oggetto.
- m) **Prestazioni aggiuntive.** Per gli interventi specificamente richiesti dal Concedente, previa concorde definizione fra le parti:
 - i. progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di nuovi interventi;
 - ii. direzione dei lavori;
 - iii. esecuzione dei lavori;
 - iv. collaudo.

- n) **Sicurezza.** Spese per la predisposizione, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo l'aggiudicazione della concessione e prima dell'inizio del servizio, dei piani di sicurezza di propria competenza, come definiti dall'art. 25.
- o) **Esprimere pareri tecnici ed esercitare il controllo** sull'esecuzione degli impianti realizzati nell'ambito delle nuove urbanizzazioni, nonché procedere al loro collaudo prima della presa in carico.
- p) **Aggiornamento cartografico** comprendente tutte le modifiche intervenute nell'anno, sia per quanto riguarda il numero dei punti luce, che per quanto concerne la tipologia ed il posizionamento.
- q) **Collaborare con il Comune per la predisposizione delle domande di contributo** che dovessero essere possibili per bandi emessi da Stato, Regioni o Province.
- r) **Rapporti con altre aziende.** Il Concessionario s'impegna a stabilire rapporti di collaborazione con eventuali altre aziende appaltatrici, a cui l'Amministrazione Comunale abbia affidato altri lavori, avendo cura di evitare ogni interferenza o sovrapposizione di attività e di consentire alle stesse l'accesso alla zona dei lavori.
- s) **Spese per la redazione del progetto definitivo e esecutivo di riqualifica.**
- t) **Spese per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori** nonché per la **direzione dei lavori.**

In generale il Concessionario ha l'obbligo di fornire i servizi assegnati con le massime diligenza, professionalità e correttezza, nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, normative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 27. Standard qualitativi

Gli standard qualitativi dei servizi oggetto del presente capitolato vengono definiti sulla base dei seguenti principi:

- a) la funzionalità degli impianti, per evitare disagi e situazioni di pericolo, dovrà essere sempre garantita secondo le indicazioni dell'**Allegato C (Disciplinare tecnico)** e della *specificazione delle caratteristiche del servizio* offerta in gara;
- b) l'illuminamento della sede stradale e degli altri spazi pubblici dovrà sempre rispettare i parametri di progetto;
- c) il pronto intervento dovrà essere sempre eseguito nei tempi predeterminati nell'**Allegato C (Disciplinare tecnico)** e nella *specificazione delle caratteristiche del servizio*;
- d) ogni tipo di intervento sugli impianti dovrà sempre tener presente lo standard di qualità di illuminamento minimo richiesto;
- e) le risposte del Call Center alle chiamate devono avvenire nell'ambito di tempi di attesa ragionevoli;
- f) gli orari di disponibilità del Call Center devono essere indicati nella *specificazione delle caratteristiche del servizio* offerto.

Articolo 28. Obblighi del Concedente

Il Concedente è obbligato, nei confronti del Concessionario, ad espletare le seguenti attività:

- a) comunicare per iscritto al Concessionario il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto previsto dall'art. 101 del Codice;
- b) svolgere attività di programmazione e pianificazione dello sviluppo del territorio e delle infrastrutture primarie ivi compresa la progettazione di carattere generale, garantendo un

- costante rapporto con le strutture tecniche del Concessionario per verificare la compatibilità dei nuovi insediamenti con gli impianti esistenti e per procedere alla pianificazione di nuove opere;
- c) comunicare con congruo anticipo al Concessionario:
 - o le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sulla gestione dei servizi, acquisendone il relativo parere;
 - o l'esecuzione di lavori interferenti con gli impianti ed i servizi oggetto della concessione;
 - d) astenersi dall'eseguire direttamente interventi o regolazioni degli impianti affidati in gestione al Concessionario;
 - e) non consentire ad altri soggetti l'esercizio delle attività oggetto della presente concessione essendo che il Concessionario, per l'intera durata della stessa, ne ha l'esclusiva;
 - f) riconoscere al Concessionario il diritto di recuperare da soggetti terzi le spese sostenute per il ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati dagli stessi;
 - g) tenere sollevato e indenne il Concessionario da richieste economiche e/o di altro tipo che dovessero richiedere soggetti terzi, proprietari di aree su cui insistono gli impianti di illuminazione pubblica;
 - h) richiedere preventivamente al Concessionario, in caso di esecuzione da parte di soggetti terzi o del Concedente stesso di interventi relativi agli impianti di illuminazione pubblica, un parere tecnico obbligatorio e vincolante contenente tutte le relative prescrizioni tecnico-esecutive da rispettare;
 - i) approvare, ove necessario, i progetti relativi alle opere ed impianti da realizzare, al fine di acquisire tutti gli effetti derivanti dalla dichiarazione di pubblica utilità, specificamente per ciò che concerne le occupazioni d'urgenza e gli espropri;
 - j) farsi carico degli oneri sostenuti dal Concessionario, per effettuare gli spostamenti e/o le modifiche degli impianti effettuati a seguito di esigenze del Concedente stesso, non comprese nella concessione;
 - k) prescrivere i seguenti obblighi, relativamente ai lavori eseguiti da terzi:
 - o assumere presso il Concessionario opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare gli impianti relativi ai servizi in oggetto;
 - o preavvisare il Concessionario dell'inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresì della loro natura;
 - o segnalare immediatamente al Concessionario eventuali danni causati e risarcirli;
 - l) effettuare il coordinamento con le autorità preposte alla chiusura delle strade qualora ciò si rendesse necessario per l'espletamento delle operazioni di manutenzione.

Per quanto riguarda le alberature, pubbliche e private, il Concedente provvederà autonomamente, al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione, ad eseguire o far eseguire le necessarie potature.

In generale il Concedente ha l'obbligo di mettere il Concessionario nelle condizioni più agevoli per fornire i servizi in oggetto e quindi di non creare impedimenti burocratici non connessi al rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti.

Articolo 29. Cooperazione del Concedente

Il Concedente si assume l'impegno di agevolare l'espletamento dei servizi da parte del Concessionario, con particolare riferimento all'adozione tempestiva dei provvedimenti necessari ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. A tal fine si obbliga nei confronti del Concessionario, ad espletare le seguenti attività:

- a) esercitare le funzioni ad essa conferite dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e controllo nei confronti del Concessionario al fine di assicurare che i livelli e le condizioni dei servizi erogati siano adeguati alle esigenze della popolazione, nonché risultino idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico della comunità locale;
- b) agevolare ogni intervento per la realizzazione di impianti e, in generale, per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente capitolato;
- c) consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso, funzionali all'espletamento dei servizi in oggetto;
- d) garantire la collaborazione dei propri uffici tecnici ed amministrativi;
- e) agevolare l'acquisizione da parte del Concessionario, con oneri in capo allo stesso, dei permessi relativi ai lavori di ampliamento, ove il tracciato delle condotte o di altri impianti accessori interessi opere o proprietà di soggetti terzi;
- f) garantire al Concessionario, mediante l'adozione dei necessari atti amministrativi, la possibilità di accedere e transitare su fondi privati per l'espletamento delle attività necessarie allo svolgimento dei servizi in oggetto;
- g) assumere tutte le iniziative opportune per consentire al Concessionario l'adempimento, nei tempi strettamente necessari, agli obblighi stabiliti a carico dello stesso dal presente capitolato, impegnandosi a prestare la massima collaborazione per il rilascio della documentazione occorrente;
- h) sostenere e favorire l'attività del Concessionario attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti l'oggetto del contratto.

Articolo 30. Occupazioni di suolo pubblico

L'occupazione permanente di aree in superficie o nel sottosuolo, di proprietà comunale per la costruzione di strutture, impianti o condotte autorizzati, strumentali all'espletamento dei servizi in oggetto, divenendo gli stessi di proprietà del Concedente o essendo funzionali alla fornitura del servizio, sarà a titolo gratuito, senza alcun onere a carico del Concessionario.

Il Concessionario sarà esente dal pagamento della tassa comunale per l'occupazione del suolo pubblico o contributo equivalente.

Articolo 31. Avvio dell'esecuzione del contratto e consegna degli impianti

L'avvio dell'esecuzione del contratto verrà formalizzata con la redazione di apposito *verbale di consegna degli impianti*.

Con il suddetto verbale gli impianti oggetto del servizio ed i relativi locali tecnici saranno consegnati dal Concedente al Concessionario nello stato di fatto in cui si trovano.

Con il *verbale di consegna degli impianti*, stilato in contraddittorio tra il Concedente e il Concessionario, quest'ultimo prenderà in carico gli impianti e le loro pertinenze diventando responsabile della custodia e conservazione di tutto quanto ricevuto in consegna.

Il *verbale di consegna degli impianti* farà riferimento al progetto presentato in gara o nelle fasi successive per quanto riguarda la situazione attuale degli impianti e il regime di funzionamento previsto e avrà come allegati:

- la documentazione tecnica e amministrativa degli impianti posseduta dal Concedente;
- le risultanze della verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature possedute dal Concedente;
- la copia dei contratti di pubbliche forniture possedute dal Concedente;

- la copia delle eventuali polizze assicurative per l'esecuzione di lavori e servizi;

A partire dalla data del *verbale di consegna degli impianti*, il Concessionario assumerà per tutti gli impianti già a norma ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto del contratto di concessione. Per gli impianti non a norma a tale data, le suddette responsabilità saranno trasferite al Concessionario contestualmente all'emissione dei certificati di conformità degli impianti stessi.

Il Concessionario dovrà provvedere alla voltura a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto della concessione, in modo che il nuovo contratto tra il fornitore di energia e il Concessionario parta contestualmente alla sottoscrizione del *verbale di consegna degli impianti*; qualora per cause non imputabili a sua negligenza la voltura non potesse avvenire entro il termine stabilito, le fatture verranno liquidate direttamente dal Concedente e l'importo relativo verrà portato in detrazione sul primo pagamento utile.

Articolo 32. Aumento o diminuzione degli impianti

Il Concedente affiderà al Concessionario la gestione di nuovi impianti di illuminazione pubblica in aggiunta a quelli indicati nel *verbale di consegna degli impianti*.

L'assunzione, in carico al Concessionario, dei nuovi impianti di illuminazione pubblica avrà luogo dopo che lo stesso avrà avuto modo di effettuare un collaudo tecnico-funzionale volto a verificarne la corrispondenza alle prescrizioni tecnico-esecutive impartite e dopo che sarà entrato in possesso della documentazione tecnica afferente agli stessi.

La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione pubblica da parte del Concessionario sarà subordinata ad una preventiva e formale accettazione da parte del Concedente degli oneri aggiuntivi, determinati in base alle tariffe offerte in gara, aggiornate con le modalità previste al presente capitolato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla loro accensione; l'accettazione del Concedente comporterà un aggiornamento del corrispettivo contrattuale.

Il Concedente, in relazione alle proprie esigenze, potrà procedere alla dismissione provvisoria o definitiva di impianti di illuminazione pubblica già affidati al Concessionario dandone comunicazione al medesimo con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Relativamente agli impianti di illuminazione pubblica, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione definitiva, farà riferimento alle sole spese di esecuzione del servizio di esercizio e manutenzione nonché fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione; l'eventuale quota di ammortamento per interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico del Concedente; in tal senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale.

Relativamente agli impianti di illuminazione pubblica, la riduzione del corrispettivo per effetto della dismissione provvisoria, purché di durata pari o superiore a 90 (novanta) giorni, farà riferimento al solo costo effettivo della fornitura di energia elettrica relativa all'impianto in questione non consumata, rimanendo la completa responsabilità di esercizio e manutenzione in capo al gestore; l'eventuale quota di ammortamento per interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico del Concedente; in tal senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale.

Articolo 33. Riduzione e sospensione del servizio per causa di forza maggiore

Il Concessionario si impegna ad erogare i servizi in oggetto con continuità salvo comprovate cause di forza maggiore, così come definite all'art. 4, ovvero eventi a queste riconducibili; saranno comunque

adottate tutte le misure possibili per ridurre il disagio causato, limitare gli inconvenienti e garantire le condizioni di sicurezza degli impianti.

Qualora il Concessionario dovesse trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma dovrà darne comunicazione al Concedente e dovrà adottare, in accordo con la stessa, tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti, provvedendo a proprie spese a fornire ai cittadini interessati adeguata e preventiva informazione, ove possibile, con preavviso non inferiore ad ore 72 (settantadue).

Nel caso previsto dal precedente comma 1, nessuna richiesta di risarcimento danni, diretti, indiretti e consequenziali, potrà essere avanzata dal Concedente nei confronti del Concessionario in quanto non costituisce inadempienza al contratto.

Articolo 34. Utilizzo delle reti e degli impianti

Il Concessionario è tenuto ad utilizzare e destinare le reti e gli impianti oggetto del contratto di concessione esclusivamente per la gestione dei servizi di illuminazione pubblica.

È consentito l'utilizzo delle reti e degli impianti per altre attività o iniziative solo a seguito di espressa autorizzazione da parte del Concedente e previa verifica di compatibilità di ulteriori utilizzi con la destinazione primaria oggetto della concessione.

Articolo 35. Modifiche agli impianti

Il Concessionario può proporre nel corso del contratto di concessione interventi atti a modificare gli impianti e il loro funzionamento, e/o lo svolgimento del servizio, al fine di migliorare l'economia del costo di gestione e/o di ridurre i consumi energetici, sempre nel rispetto della normative vigenti in materia.

Le modifiche eventualmente autorizzate, ai sensi del comma precedente, saranno eseguite a cura e spese del Concessionario, sotto il controllo del Concedente.

L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti.

Il Concessionario può proporre al Concedente di eseguire le nuove opere con una delle seguenti formule:

- 1) il "ritorno" dell'investimento avviene entro la durata contrattuale: in tal caso il Concessionario provvede alle modifiche senza alcuna partecipazione economica diretta del Concedente;
- 2) il "ritorno" dell'investimento si prolunga oltre il termine del contratto: il Concessionario provvede alle modifiche con una partecipazione economica del Concedente da concordare con preciso riferimento al caso specifico;
- 3) Il "ritorno" dell'investimento non avviene, in quanto l'opera realizzata migliora il servizio reso ma non offre risparmi economici: il Concessionario provvede alle modifiche con una totale partecipazione economica del Concedente da concordare con preciso riferimento al caso specifico.

Al termine dei lavori, le opere realizzate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, sono di immediata proprietà del Concedente.

Articolo 36. Verifiche di conformità

L'art. 102, comma 2, del Codice stabilisce che i contratti pubblici di servizi e forniture sono soggetti a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

La verifica della conformità è svolta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto in presenza del Responsabile Unico del Procedimento e dando avviso all'esecutore della data del controllo affinché quest'ultimo possa intervenire.

Le verifiche di conformità in corso di esecuzione, avranno periodicità annuale e verranno effettuate, direttamente dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto attraverso tutti gli accertamenti e i riscontri ritenuti necessari.

Indipendentemente dalla verifica annuale, il Concedente ha diritto di procedere in qualunque momento alla verifica, in contraddittorio con il Concessionario, del rispetto delle norme contrattuali, delle prestazioni di esercizio e manutenzione, dello stato di conservazione e funzionalità degli impianti, della corretta esecuzione degli interventi, del rispetto della normativa vigente, del rispetto della manutenzione programmata-preventiva, dello stato di mantenimento complessivo degli impianti e delle reti.

Il Concessionario dovrà fornire al personale incaricato del controllo tutta l'assistenza necessaria allo svolgimento delle verifiche e/o ispezioni e rimane obbligata a mettere a disposizione gratuitamente le apparecchiature idonee ad effettuare le necessarie verifiche.

In esito alla verifica di conformità, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto procederà al rilascio del *certificato di verifica di conformità*.

Relativamente agli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, al fine di assicurare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previste, avrà in particolare il compito di:

- sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione degli stessi e la qualità dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'arte, segnalando, ove del caso, al Concessionario quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non conforme a quanto stabilito;
- impartire eventuali disposizioni e collaborare con il Concessionario per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di esecuzione delle opere previste;
- approvare eventuali disegni di cantiere, ferme restando tutte le responsabilità del Concessionario;
- fornire le necessarie istruzioni al Concessionario nel caso lo stesso dovesse segnalare problematiche che impediscono il regolare svolgimento dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto;
- redigere in contraddittorio con il Concessionario il *certificato di ultimazione dei lavori*;
- sottoscrivere, per condivisione, il *certificato di regolare esecuzione dei lavori* ove redatto.

Articolo 37. Ultimazione delle prestazioni

Il servizio dovrà terminare l'ultimo giorno di durata della concessione. Si precisa tuttavia che, trattandosi di servizio pubblico locale, lo stesso non potrà essere in nessun modo sospeso o abbandonato per cui il Concessionario dovrà garantirne la continuità agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando il Concedente non avrà affidato la gestione ad altro soggetto.

L'ultimo giorno di servizio, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto effettuerà i necessari accertamenti e rilascerà il *certificato di ultimazione delle prestazioni*, attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Il *certificato di ultimazione delle prestazioni* avrà come allegato un *verbale di riconsegna degli impianti*, redatto in contraddittorio tra il Concedente e il Concessionario, attraverso il quale gli impianti ed i loro accessori, alla fine della concessione, verranno ripresi in consegna dal Concedente.

Gli impianti dovranno essere riconsegnati al Concedente nello stesso stato di conservazione e funzionalità in cui si trovavano al momento della consegna iniziale, salvo il normale deperimento per l'uso.

Ai fini della redazione del *verbale di riconsegna degli impianti*, prima della scadenza del contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto effettuerà, alla presenza del Concessionario, una verifica sullo stato di conservazione e di funzionalità degli impianti.

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti, verrà sospesa la presa in carico degli impianti da parte del Concedente e sarà cura ed onere del Concessionario provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati.

Qualora il Concessionario non vi ottemperasse nei modi e nei tempi previsti dal verbale di sopralluogo, il Concedente potrà provvedere direttamente ai lavori necessari a spese del primo. L'importo dei lavori eseguiti d'ufficio, verrà trattenuto sulla liquidazione finale delle competenze dovute al Concessionario.

Nel *verbale di riconsegna degli impianti* saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto della concessione.

Al momento della riconsegna, il Concessionario consegnerà al Concedente tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa agli impianti che, viste le prescrizioni del presente capitolato, dovrà essere completa ed aggiornata.

La voltura dei contratti di fornitura dovrà essere fatta tra il Concessionario e la ditta subentrante al servizio di gestione degli impianti o, in sua assenza, allo stesso Concedente.

Le spese di voltura sono a carico della ditta subentrante, ovvero a carico del Concedente qualora lo stesso dovesse decidere di diventare intestatario dei contratti di fornitura.

Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverrà dopo sei mesi dalla riconsegna degli impianti accertata dal verbale.

D) PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 38. Attività preliminari

Il Concessionario, con l'offerta, ha già presentato il progetto definitivo degli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione richiesto per la partecipazione alla gara.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del contratto di concessione tra Concedente e Concessionario, quest'ultimo dovrà procedere alla redazione e consegna del progetto esecutivo, con tutti gli ulteriori elementi costruttivi di dettaglio, a completamento e a maggior precisazione di quanto già presentato con l'offerta, come stabilito dall'**Allegato D (Documenti componenti i progetti)** al presente capitolato. Nei casi di consegna dei lavori in pendenza di contratto, tale termine decorrerà dal *verbale di consegna degli impianti*.

Nei 20 giorni successivi alla consegna del progetto esecutivo, il Concedente presenterà le proprie osservazioni, che saranno oggetto di revisione in contraddittorio tra le Parti. Ove dette richieste dessero luogo ad alterazione sostanziale dell'equilibrio economico finanziario del progetto, l'adozione delle relative variazioni sarà subordinata al previo riequilibrio, come previsto dalla successiva regolamentazione.

I progetti esecutivi saranno approvati dal Concedente entro giorni 30 (trenta) dalla consegna finale (dopo eventuali modifiche apportate in contraddittorio).

In seguito a tale approvazione, il Concessionario dovrà predisporre tutti gli atti necessari per la richiesta di tutti i permessi e le autorizzazioni da parte di autorità terze competenti. Il Concessionario non sarà

responsabile del mancato, ritardato ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni da parte delle autorità competenti qualora ciò non dipenda dalla mancata o tardiva presentazione dell'istanza da parte del Concessionario medesimo.

Il Concessionario dovrà altresì provvedere alla redazione dei piani di sicurezza e alle attività previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori come previsto più in dettaglio agli articoli 23 e 24.

Articolo 39. Direzione dei lavori e Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione

La direzione dei lavori compete al Concessionario, il quale potrà istituire l'ufficio di direzione dei lavori composto da un Direttore dei Lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del Codice.

Il Concessionario si obbliga, altresì, a comunicare per iscritto al Concedente, prima dell'inizio dei lavori, i nominativi dei professionisti componenti il predetto ufficio.

Il Concessionario assume la responsabilità della nomina e dell'adempimento delle funzioni dei Responsabili per il Coordinamento della Sicurezza, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, i piani di sicurezza predisposti dal Concessionario, sono accompagnati dai singoli e specifici piani redatti dai subappaltatori. Il Concessionario assume l'obbligo di curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dal Concessionario.

Il Concedente svolgerà la funzione di sorveglianza e controllo sulle attività svolte dal Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i suoi uffici di supporto a ciò delegati.

Articolo 40. Esecuzione dei lavori

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto procederà alla consegna dei lavori in contraddittorio con il Concessionario, redigendo apposito *verbale di inizio lavori*.

Essi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i documenti di progettazione, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene.

Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il cronoprogramma approvato e facente parte dei documenti del progetto esecutivo e sarà responsabile di ogni ritardo. Per ogni giorno di ritardo a lui imputabile, il Concessionario sarà soggetto alle penali di cui all'art. 46, salvo i casi in cui il ritardo e la conseguente modifica del cronoprogramma siano imputabili alle cause previste dall'art. 3.

L'ultimazione dei lavori sarà accertata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel più breve termine possibile dalla data di ricezione della comunicazione scritta fatta dal Concessionario al Concedente. A tal proposito il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvederà, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo il *certificato di ultimazione dei lavori*.

Articolo 41. Documentazione tecnica

Al completamento dei lavori il Concessionario dovrà consegnare al Concedente tutta la documentazione tecnica di seguito elencata, aggiornata secondo il reale modo di esecuzione, al fine di consentire a qualunque tecnico un facile accesso agli impianti e apparecchiature realizzati:

- disegni as built;
- schede tecniche di funzionamento;
- opuscoli illustrativi;

- dichiarazione di conformità degli impianti alle leggi vigenti.

Articolo 42. Collaudo dei lavori

Al collaudatore, nominato dal Concedente, verrà riconosciuto il corrispettivo previsto dal quadro economico dei lavori iniziali di riqualificazione e messa a norma.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori accertata da apposito certificato, il collaudatore provvederà allo svolgimento delle operazioni di collaudo che, fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 102 comma 8 del Codice, saranno disciplinate dagli artt. 215 e ss del D.P.R. 207/2010.

Le eventuali imperfezioni e deficienze risultanti dovranno essere eliminate a cura e spese del Concessionario.

Ultimate le operazioni di collaudo, il collaudatore, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emetterà il *certificato di collaudo*, sostituibile, nei casi previsti dal Codice all'art. 102, comma 2, dal *certificato di regolare esecuzione*. Il *certificato di collaudo* ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Alla data di emissione del *certificato di collaudo* provvisorio o del *certificato di regolare esecuzione* si procede allo svincolo della garanzia di esecuzione dei lavori di cui all'art. 13.

In caso di realizzazione di nuovi impianti da gestire successivamente, la presa in carico avverrà dalla data del *certificato di collaudo* o del *certificato di regolare esecuzione* da cui decorrerà anche il termine per la corresponsione dell'importo dovuto per il servizio aggiuntivo.

Dall'emissione del *certificato di collaudo* o del *certificato di regolare esecuzione*, il Concessionario diventerà responsabile delle deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito, sino alla fine del periodo contrattuale.

Articolo 43. Proroghe

Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il cronoprogramma approvato e sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del cronoprogramma siano dovuti a eventi non imputabili al Concessionario.

Il Concessionario avrà diritto a una proroga, di entità pari al ritardo nei lavori, nei seguenti casi:

- a) forza maggiore;
- b) modifiche legislative che rendano necessarie varianti in corso d'opera;
- c) varianti adottate ai sensi dell'art. 106 del Codice;
- d) ritardi non imputabili al Concessionario;
- e) fatto del Concedente;
- f) mancato rilascio o ritardo nell'ottenimento di permessi e autorizzazioni da parte di enti terzi rispetto ai termini previsti dal cronoprogramma, che non siano imputabili al Concessionario;
- g) annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti per fatto non imputabile al Concessionario.

In ogni caso sono a carico del Concessionario i rischi che eventi non prevedibili possano ritardare il completamento degli interventi di riqualifica proposti ed aumentare il costo degli oneri di gestione.

E) DISCIPLINE ECONOMICHE

Articolo 44. Modalità di pagamento del corrispettivo

Il canone a remunerazione delle prestazioni in concessione sarà corrisposto dal Concedente al Concessionario a partire dalla data del *verbale di consegna impianti* in rate mensili posticipate.

Il pagamento del corrispettivo, per ogni anno di gestione, avverrà con le seguenti modalità:

n. 12 (dodici) rate di acconto di uguale importo calcolate dividendo per 12 (dodici) l'importo annuo, con scadenza alla fine di ogni mese previa emissione, da parte del Concessionario, della relativa fattura;

n. 1 (una) fattura o nota di accredito alla fine del mese di dicembre per il conguaglio e per l'eventuale aggiornamento dei prezzi da calcolarsi a fine di ogni anno, da pagarsi entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione.

Per ogni anno successivo al primo, la rata d'acconto sarà determinata dividendo per 12 (dodici) l'importo complessivo annuo presunto, tenendo conto di quanto pagato dal Concedente al Concessionario nel corso della precedente annata, come evidenziabile dal conguaglio alla fine del mese di dicembre, e delle previsioni dell'aggiornamento del corrispettivo con stabilito al successivo art. 45.

Il Concedente provvederà ai relativi pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del Concessionario. In caso di ritardo in tali pagamenti, il Concedente dovrà corrispondere, senza necessità di avviso per la costituzione in mora, gli "interessi legali di mora" di cui all'art. 2 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, per ogni giorno di ritardato pagamento, fatta salva la prova del danno ulteriore ovvero di ogni altro diritto conseguente a tale ritardo nel pagamento.

Articolo 45. Aggiornamento del corrispettivo

Il corrispettivo di cui all'art. 8 sarà soggetto ad un aggiornamento sulla base delle variazioni dei costi di produzione legati al trascorrere del tempo, così determinate:

- per l'energia elettrica impiegata: prezzo PUN mensile mono orario medio del Mercato Libero, rilevato dal Gestore del Mercato Elettrico, aumentato di € 3,00 MWh per spese di acquisto, a cui si aggiungono le imposte e gli oneri aggiuntivi;
- per il costo del servizio comprendente la gestione e la manutenzione (oneri della sicurezza compresi): sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI);
- per la quota di corrispettivo riferita ai lavori di riqualificazione degli impianti: non soggetta ad aggiornamento.

L'aggiornamento del corrispettivo sarà calcolato per ogni anno solare.

Il primo aggiornamento sarà applicato dal primo giorno del mese di avvio dell'esecuzione del contratto e riguarderà le variazioni dei prezzi intervenute dal mese di presentazione dell'offerta fino al mese precedente quello di avvio dell'esecuzione del contratto.

Per quanto riguarda il costo di esecuzione di eventuali lavori commissionati successivamente dal Concedente, si applicheranno i prezzi unitari del Listino DEI pubblicato annualmente, cui verrà applicato lo sconto di gara.

Articolo 46. Penalità

Par. 1 – Disposizioni Generali

Nel caso venissero riscontrate deficienze di servizio imputabili al Concessionario, verranno addebitate al Concessionario le penali di cui sotto; resta inoltre impregiudicata ogni azione del Concedente verso il Concessionario per gli eventuali danni subiti.

L'applicazione delle penali dovrà essere sempre preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla scoperta; a tale formalizzazione il Concessionario ha la facoltà di presentare controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica.

Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale, il Responsabile Unico del Procedimento convocherà la Parte entro 10 giorni dall'avvenuta contestazione e promuoverà l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il Responsabile Unico del Procedimento procederà in ogni caso all'irrogazione della penale.

Si provvederà all'escussione della cauzione di cui all'articolo 183, comma 13, seconda parte, del D.Lgs. n. 50/2016, solo qualora l'importo della penale risultasse superiore all'ammontare del canone successivo e/o qualora il canone successivo fosse d'importo pari a zero. L'escussione della cauzione di cui all'articolo 183, comma 13, seconda parte, del D.Lgs. n. 50/2016, che potrà essere totale o parziale, obbliga sin d'ora il Concessionario alla sua reintegrazione dopo ogni escussione.

L'applicazione delle penalità di cui sopra non pregiudica i diritti del Concedente per le eventuali violazioni contrattuali ulteriori verificatesi.

Le Parti stabiliscono infine che gli importi delle penali e della riduzione del canone, così come stabiliti dal presente articolo saranno oggetto di aggiornamento ISTAT.

L'accumulo di penali per un importo superiore al 20,00% (venti/00 per cento) dell'importo contrattuale complessivo, determina una grave inadempienza ed è motivo di risoluzione della concessione.

Par. 2 – Riduzione del canone di gestione e penali per mancato rispetto delle prestazioni contrattuali per cause imputabili al Concessionario

Nell'ambito dell'esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica, al verificarsi di inadempimenti imputabili al Concessionario si prevedono le seguenti penali:

- a) in caso di mancato rispetto dei parametri illuminotecnici contrattuali definiti tramite la classificazione stradale di progetto e di esercizio per cause imputabili al Concessionario, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvederà a contestare al Concessionario il mancato rispetto delle prestazioni, concedendo sette giorni allo stesso per il ripristino dei valori corretti e per addurre giustificazioni relative al mancato raggiungimento delle prestazioni dell'impianto. In assenza di giustificazioni valide da parte del Concessionario il Concedente procederà a detrarre una penale pari a **€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni apparecchio non conforme al progetto di riqualificazione ed adeguamento**. Inoltre, per il lasso di tempo intercorrente fra la formalizzazione della contestazione e il ripristino degli standard contrattualizzati, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto applicherà una riduzione della rata complessiva mensile del canone annuo, pari al 30% (trenta/00 per cento) della quota energia elettrica e manutenzione nel periodo di carenza delle prestazioni garantite. L'accertamento del rispetto degli standard qualitativi e prestazionali avverrà a seguito di verifiche e misurazioni periodicamente effettuate sull'impianto atte a misurare la qualità dell'illuminazione. In particolare, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvederà alla verifica degli standard qualitativi e prestazionali anche mediante l'impiego del sistema informativo messo a disposizione da parte del Concessionario;
- b) in caso di inadempimento, o tardivo adempimento degli obblighi contrattuali del Concessionario nei confronti del fornitore di energia elettrica, che determino la riduzione o

- l'interruzione del servizio di illuminazione, si applicherà una penale **di € 5,00 (cinque/00) per punto luce per ogni giorno di interruzione del servizio;**
- c) in caso di mancata realizzazione entro il termine previsto dall'offerta, e comunque non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipulazione del contratto, del sistema informativo gestionale, si applicherà una penale di **€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nell'entrata in funzione del sistema informativo gestionale;**
 - d) in caso di mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nell'Allegato C (Disciplinare tecnico), nei casi in cui sono fissati in termini di ore si applicherà una penale pari ad **€ 10,00 (dieci/00) per punto luce per ogni 24 ore di ritardo nell'intervento;**
 - e) in caso di ritardi negli interventi di riparazione dei guasti tali da determinare che uno o più punti luce rimangano spenti per un periodo superiore ai 5 giorni lavorativi, qualsiasi sia la causa che ne ha determinato il guasto, sarà applicata una penale pari a **€ 0,20 (zero/20) per ciascuna ora per ciascun punto luce non funzionante oltre i 5 giorni lavorativi;**
 - f) qualora l'operazione di accensione e spegnimento degli impianti secondo gli orari stabiliti d'intesa con il Concedente fosse ritardata di oltre 30 (trenta) minuti rispetto all'orario prestabilito, si applicherà una penale pari a **€ 20,00 (venti/00) per ciascun punto luce per ogni giorno di disservizio** che sarà calcolata dal momento della formale comunicazione al Concessionario;
 - g) in caso di mancata redazione del censimento dell'impianto (almeno di Livello 2 – scheda 2 allegata al DM 28/03/2018) e di creazione di banca dati entro 4 mesi dall'aggiudicazione, si applica una pena pecuniaria di **Euro 300 per ogni giorno di ritardo;**
 - h) in caso di mancato aggiornamento annuale del censimento dell'impianto, si applica una pena pecuniaria di **Euro 100 per ogni giorno di ritardo;**
 - i) in caso di mancata presentazione del bilancio materico di cui al cap. 4.5.4. del D.M. 28/03/2018 (o del bilancio materico di cui al cap. 4.6.1. del D.M. 28/03/2018 se offerto in gara), si applica una pena pecuniaria di **Euro 300 per ogni giorno di ritardo;**
 - j) in caso di mancata presentazione, con cadenza annuale, di un rapporto sulla gestione del servizio e sulle prestazioni dell'impianto, avente i contenuti previsti dal cap. 4.5.5. del D.M. 28/03/2018, si applica la pena pecuniaria di **Euro 300 per ogni giorno di ritardo;**
 - k) in caso di mancata fornitura ed installazione, in luoghi concordati con l'Amministrazione, di apposite targhe/cartelloni che informino il pubblico che il servizio di illuminazione è erogato nel rispetto di criteri ambientali definiti dal Ministero dell'Ambiente. Analoghe informazioni debbono essere fornite dall'aggiudicatario attraverso il proprio sito web (Cap. 4.5.6. del D.M. 28/03/2018), si applica la pena pecuniaria di **Euro 300 per ogni giorno di ritardo;**
 - l) in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e riqualificazione previsti dal progetto esecutivo, rispetto al termine ultimo previsto da cronoprogramma, si applicherà la pena pecuniaria di **€ 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo**, senza oneri per interessi, fino al massimo consentito per legge. Il Concedente si riserva in ogni caso il diritto di addebitare l'importo dei maggiori danni che dovesse subire per colpa del ritardo. Un ritardo superiore a 3 mesi, rispetto al minor termine previsto dall'offerta, per motivi imputabili in via esclusiva al Concessionario, ivi compresa l'insufficiente diligenza, è causa di risoluzione del contratto.

La riduzione del canone e le penali si applicheranno in sede di conguaglio del canone successivo alla constatazione dell'inadempimento.

Le penali e le riduzioni di canone sopra definiti saranno dovuti in tutti i casi in cui l'inadempienza sia imputabile al Concessionario e non, quindi, a casi fortuiti e/o a cause di forza maggiore per i quali si seguiranno le indicazioni contenute al paragrafo successivo.

Par. 3 – Riduzione del canone di gestione per mancato rispetto delle prestazioni contrattuali per cause di forza maggiore

Il canone di gestione potrà essere ridotto in caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali per cause di forza maggiore.

In tal caso il canone potrà subire delle riduzioni temporanee pari al risparmio sulla quota energia elettrica ottenuto nel periodo di carenza delle prestazioni garantite.

La riduzione si applicherà in sede di conguaglio successivo all'avvenimento delle cause di forza maggiore che l'hanno determinata e terrà conto del periodo in cui l'energia elettrica non è stata erogata.

F) DISCIPLINE AMMINISTRATIVE

Articolo 47. Subappalto

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, al subappalto si applicano le condizioni previste dall'art. 105 del Codice.

Il Concessionario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione del servizio dovrà averlo dichiarato in sede di offerta, indicando le parti della prestazione che intende subappaltare.

Gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzati anche al risparmio energetico degli impianti e i piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti, potranno essere subappaltati per intero a società in possesso di tutti requisiti previsti dal Codice per l'esecuzione di lavori pubblici.

Il Concessionario è tenuto ad indicare al Concedente, prima dell'inizio dell'esecuzione della prestazione affidata, i dati anagrafici, i recapiti e i nominativi dei legali rappresentanti delle società in subappalto e deve altresì comunicare ad essa ogni variazione a dette informazioni intervenuta durante la concessione. L'effettuazione del subappalto, prevista nel bando, è subordinata al rilascio, da parte del Concedente, di specifico provvedimento autorizzativo. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per il Concedente, di risolvere il contratto in danno del Concessionario, ferme restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti in materia.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può costituire oggetto di ulteriore subappalto.

Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente per tutte le obbligazioni previste dal presente capitolato.

Il Concessionario è inoltre obbligato solidamente con il subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente, ed è inoltre tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori in relazione ai Piani Operativi di Sicurezza, affinché essi siano compatibili tra loro e coerenti alle attività da svolgere.

Articolo 48. Obblighi del Concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, gli operatori economici titolari della concessione, nonché i subappaltatori, devono comunicare al Concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, alla commessa, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla

loro accensione, se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni il Concedente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore del Concessionario, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) per pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) per pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere di importo inferiore o uguale a € 1.500 possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera m), del presente capitolato.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, informano contestualmente il Concedente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il Concessionario dovrà inserire a pena di nullità nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al Concedente la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Articolo 49. Cessione del contratto

È vietata la cessione anche parziale del contratto, tuttavia la concessione può essere modificata, senza una nuova procedura di aggiudicazione nei casi previsti dal Codice ossia successione universale o particolare, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenza. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito albo presso la

Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato al Concedente in originale o in copia autenticata.

Articolo 50. Modifiche al contratto

La concessione potrà essere modificata senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi: nelle ipotesi espressamente previste dal presente capitolato a prescindere dal valore monetario,

- a) per lavori o servizi supplementari da parte del Concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale;
- b) ove la necessità di modifica derivi da circostanze sopravvenute che il Concedente non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza purché la modifica non alteri la natura generale della concessione;
- c) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ovvero se esse non alterano l'equilibrio economico finanziario della concessione.

Nelle ipotesi di cui sopra, l'eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50,00% (cinquanta/00 per cento) del valore della concessione iniziale.

Qualora il valore della modifica resti al di sotto del 10,00% (dieci/00 per cento) del valore della concessione iniziale, sono sempre ammissibili le modifiche non sostanziali, purché non alterino considerevolmente le condizioni contrattuali originariamente pattuite, non introducano differenza di condizioni o di requisiti di partecipazione, non modifichino l'equilibrio economico finanziario della concessione, non estendano notevolmente l'ambito della concessione e non alterino l'oggetto del rapporto concessorio.

Articolo 51. Annullamento o risoluzione della concessione

Ai sensi dell'art. 176 del Codice la concessione cessa ed è annullata quando:

- a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80;
- b) la stazione appaltante ha violato, con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione;

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concedente ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse spettano al Concessionario:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10,00% (dieci/00 per cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero nel caso in cui l'opera abbia superato la

fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.

L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento, da parte del Concedente, delle somme previste.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile.

Il Concedente ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, mediante semplice lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- il Concessionario ceda in tutto o in parte il contratto a terzi, al di fuori di quanto previsto ai punti precedenti;
- gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione del presente contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. comunicata per iscritto al Concessionario con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, qualora:
- il Concessionario abbia sospeso o interrotto i lavori per un periodo superiore a 6 mesi al di fuori dei motivi previsti dall'art. 43 del presente capitolato;
- il Concessionario superi di 6 mesi il termine per il completamento dei lavori previsti dal cronoprogramma al di fuori dei motivi previsti dall'art. 43 del presente capitolato;
- il Concessionario sia incorso in violazioni della specificazione delle caratteristiche del servizio tali da pregiudicare in modo rilevante l'erogazione dei servizi;
- al Concessionario siano applicate penali superiori al 20% dell'importo del contratto;
- il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi;
- il Concessionario abbia ommesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste dal presente contratto;
- il Concessionario perda i requisiti soggettivi, e/o le qualifiche, la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento dei servizi oggetto della concessione;
- il Concessionario non osservi le norme di legge relative al personale dipendente e non applichi i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e nonché gli integrativi locali;
- il Concessionario violi gli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, interrompa la fornitura senza giustificazione, usufruisca dei lavori e/o dei servizi di subappaltatori senza che il subappalto sia autorizzato, si macchi di frode o grave inadempimento agli obblighi contrattuali.

In caso di risoluzione anticipata del contratto di concessione, il Concessionario sarà soggetto, a titolo di penale, alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni.

In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario la quota dell'importo per l'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento.

Nelle ipotesi di risoluzione della concessione per cause imputabili al Concessionario, la stazione appaltante comunica per iscritto al Concessionario e agli eventuali enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto.

Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, indicano un operatore economico che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro.

L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro il termine indicato dal Concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui il Concedente vi presta il consenso.

Fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d), la sostituzione del Concessionario è limitata al tempo necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara.

La risoluzione del contratto potrà avvenire infine per cause di forza maggiore quando la sospensione del servizio da esse provocata si protragga per un tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione rispettivamente dei lavori o dei servizi stessi o, comunque, in caso di lavori, per sei mesi complessivi, e potrà essere attivata da ciascuna delle Parti ai sensi dell'art. 1463 c.c..

In caso di risoluzione ai sensi del precedente comma, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario un importo pari a:

- la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario fino a quel momento;
- (ove i lavori non siano stati ancora collaudati) i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di contributo;
- (ove i lavori siano stati ultimati e collaudati) il valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori (al netto degli ammortamenti) al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di contributo;
- le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione.

L'efficacia della risoluzione della concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo.

In ogni caso, trattandosi di un servizio pubblico locale lo stesso non potrà essere interrotto fino all'avvicendamento del Concessionario con altro soggetto incaricato ed individuato dal Concedente.

Articolo 52. Proprietà intellettuale

Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, delle licenze e dei diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.

Alla scadenza, revoca o risoluzione della concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al progetto verrà consentito al Concedente, nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione dell'opera, ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario.

Articolo 53. Risoluzione delle controversie

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di concessione, che non si sia potuto risolvere bonariamente, è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Avezzano (AQ) ed è esclusa la competenza arbitrale.